

domiciliazione ex lege - la notifica in cancelleria è irrituale in presenza della Pec e del fax . Cass 6752/2013

Cass. 6752/2013 - Decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente - indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c. Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 integrale

il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente - decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c. Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752

Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752

(Presidente Goldoni – Relatore Proto)

Considerato

Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente; che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.; che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.